

di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Patata dell'Alto Viterbese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2012.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio di Viterbo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di commercio di Viterbo non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Patata dell'Alto Viterbese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di commercio di Viterbo è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La Camera di commercio di Viterbo comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. La Camera di commercio di Viterbo immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. La Camera di commercio di Viterbo trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata dell'Alto Viter-

bese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2013, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Art. 7.

La Camera di commercio di Viterbo è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04090

DECRETO 30 aprile 2013.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE


Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;



Visto il decreto 22 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2010, con il quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° maggio 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino ha confermato l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Visto il verbale della riunione del Comitato delle DOP ed IGP della Commissione europea del 4 dicembre 2012 e la nota della Commissione europea del 19 febbraio 2013 prot. n. 116273 che recita: «quando una denominazione già registrata forma oggetto di modifica del disciplinare e del documento unico su richiesta dello Stato membro, la protezione nazionale transitoria non può essere autorizzata in relazione a tale modifica»;

Considerato pertanto che il piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino» non può essere che quello approvato con decreto ministeriale 22 aprile 2010, relativo al disciplinare di produzione registrato dalla Commissione europea con Reg. (CE) n. 617 del 4 aprile 2003;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.


1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04091

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013.

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 518/70.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, che conferisce al Ministero la facoltà di concedere contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l'Allegato 1 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che abroga il decreto legislativo n. 143/98, art. 22, comma 1;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla individuazione dei requisiti e delle modalità per la concessione dei contributi a favore delle CCIE;

Considerato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 4, comma, lett. d);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e soggetti destinatari

1. Il presente decreto determina i criteri e le modalità per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione.

2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dalle CCIE.

Art. 2.

Programma di internazionalizzazione

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente decreto la Camera di Commercio italiana all'estero interessata deve presentare un Programma di internazionalizzazione (di seguito Programma) che deve prevedere specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il programma deve essere presentato raggruppando le azioni da svolgere nelle seguenti aree omogenee:

- a) area contatti per la conclusione di affari e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;
- b) area di assistenza e consulenza alle imprese;
- c) area relativa alle attività di rete Camerale;
- d) area informativa;
- e) area formativa e dell'addestramento professionale.

3. Con successivo provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) sono individuate le singole iniziative finanziabili relative ad ogni area, nonché le spese ammissibili, ed è stabilita la percentuale da orientare verso ciascuna area. In ogni caso, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma devono riguardare principalmente attività di contatti per la conclusione di affari (area a) e attività di assistenza alle imprese (area b).

4. Ciascuna azione deve essere descritta analiticamente in modo da illustrare gli obiettivi da conseguire con il progetto, il rapporto tra la spesa sostenuta e i benefici attesi. Devono, inoltre, essere individuati gli indicatori e gli standard da applicarsi consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti.

5. Il Programma deve essere accompagnato da una relazione di sintesi, che illustri le finalità generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese), analizzi il mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per l'interscambio con l'Italia, individuando le più opportune azioni promozionali iscritte nelle varie azioni che costituiscono la proposta di Programma e gli obiettivi che con tali azioni si intende conseguire, nonché l'impatto del Programma stesso sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento.

6. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia alla sua realizzazione o all'annullamento di singole iniziative deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero.

Le modalità con cui procedere a eventuali modifiche al Programma successivamente alla sua approvazione sono disciplinate con successivo decreto direttoriale.

